



COMUNICATO UFFICIALE N. 72 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 40/AA, 41/AA, 42/AA e 43/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1091 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MACERA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MACERA, allenatore dilettante terza categoria, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n.1, punto 14) del 1° luglio 2015, per avere il predetto omesso di depositare, presso il Comitato Regionale Campania, l'accordo economico sottoscritto, nella stagione sportiva 2015/2016, con la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922, quale allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Campania;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MACERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni MACERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1026 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giosuè COPPA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOSUÈ COPPA, in qualità di allenatore di base, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, 19 delle N.O.I.F., e 31 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico in combinato disposto con quanto stabilito dal medesimo Settore, con i Comunicati Ufficiali n. 1, punto 1.2, del 1° luglio 2017 e n. 2, punto 1, del 14 luglio 2017, per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, promosso e assunto la conduzione tecnica della ACADEMY S.S. FORMIA CALCIO A PONZA, quale allenatore di fatto della S.S. FORMIA CALCIO A.S.D., senza che la Società fosse stata autorizzata alla costituzione di una Scuola di Calcio e, comunque, allo svolgimento di attività sportiva in un impianto diverso da quello dichiarato disponibile al momento di iscrizione al campionato ed ubicato al di fuori dal Comune in cui la Società aveva la propria sede sociale; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, attraverso forme di pubblicità ingannevole per lo più consistenti in messaggi promozionali diffusi sui social network, ingenerato negli aspiranti giovani calciatori il falso convincimento di poter partecipare, quali tesserati della S.S. FORMIA CALCIO A.S.D., all'ACADEMY S.S. FORMIA CALCIO; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F., 17, comma 4, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico per la S.S. 2017/2018 e per avere assunto, in assenza di tesseramento, la responsabilità tecnica, dall'inizio della stagione e per tutto il suo corso, di giovani calciatori, ingannevolmente persuasi di partecipare quali tesserati S.S. FORMIA CALCIO A.S.D. al Progetto "ACADEMY S.S. FORMIA CALCIO A PONZA", nell'impianto sportivo messo a disposizione dal Comune;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giosuè COPPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Giosuè COPPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo MEDICEA, Ettore VALENTINI, Giuseppe Massimiliano BORSANI e della società U.S. ALDINI SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO MEDICEA, in qualità di dirigente, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 2, N.O.I.F., per avere, nella gara di esordienti 2006 (seconde squadre: squadra B per l'ALCIONE e squadra C per l'ALDINI), ideato e operato la sostituzione del calciatore assente Riccardo Bertoli con Saimon Gjonaj il quale aveva già concluso la gara precedente (esordienti 2006 prime squadre) e per avere consegnato a Saimon Gjonaj la maglia n. 2, sottoscrivendo la distinta di gara nella quale risultava presente con la maglia n. 2 il calciatore Riccardo Bertoli che, invece, era assente;

ETTORINO VALENTINI, in qualità di allenatore della squadra esordienti 2006 dell'ALDINI, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver chiesto al dirigente Lorenzo Medicea di individuare un giocatore presente negli spogliatoi disponibile a prendere parte all'imminente gara, consapevole che i giocatori presenti negli spogliatoi avevano già disputato la gara conclusasi in precedenza;

GIUSEPPE MASSIMILIANO BORSANI, in qualità di presidente, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 2 delle N.O.I.F., per avere consentito o, comunque, non avere impedito che il calciatore Saimon Gjonaj giocasse la seconda partita nella stessa giornata;

U.S. ALDINI SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe Massimiliano BORSANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. ALDINI SSDARL, Lorenzo MEDICEA e Ettore VALENTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo MEDICEA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ettore VALENTINI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Massimiliano BORSANI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. ALDINI SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaetano VARRICCHIO, Armando MAZZA, Igunbor OSAHENRUWEN e della società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO VARRICCHIO, Presidente della società A.S.D. San Leucio del Sannio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Osahenruwen Igunbor nella gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Fragneto L'Abate – San Leucio del Sannio del 18.12.2016;

ARMANDO MAZZA, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. San Leucio del Sannio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. San Leucio del Sannio in occasione della gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Fragneto L'Abate – San Leucio del Sannio del 18.12.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Osahenruwen Igunbor, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

IGUNBOR OSAHENRUWEN, calciatore schierato per la società A.S.D. San Leucio del Sannio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Fragneto L'Abate – San Leucio del Sannio del 18.12.2016, nelle file della società A.S.D. San Leucio del Sannio, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gaetano VARRICCHIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO, Armando MAZZA e Igunbor OSAHENRUWEN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Gaetano VARRICCHIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Armando MAZZA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Igunbor OSAHENRUWEN e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini